

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 27 febbraio 2002.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Aracu, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bonito, Bono, Buttiglione, Brancher, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Duilio, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Palma, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Brancher, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Duilio, Fini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Angela Napoli, Pescante, Rodeghiero, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urso, Viespoli, Vietti.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

In data 26 febbraio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COLLÈ: « Modifiche agli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione, in materia di elezione e funzioni del Senato della Repubblica » (2413);

COLLÈ: « Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica » (2414);

BURANI PROCACCINI ed altri: « Disposizioni per la prevenzione dei reati connessi alla pedofilia » (2415);

BULGARELLI e CENTO: « Norme per l'esenzione dalle spese nei giudizi in materia ambientale » (2416);

RUSSO SPENA ed altri: « Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale » (2417);

ZANELLA: « Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto » (2418);

ZANELLA: « Disciplina della sorveglianza sanitaria a tutela dei lavoratori esposti all'amianto » (2419);

ONNIS: « Modifica all'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, recante norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale » (2420);

LO PRESTI: « Disposizioni concernenti i ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici della Polizia di Stato » (2421);

FRANCESCA MARTINI ed altri: « Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori » (2422);

RICCIO: « Modifica all'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni degli immobili di proprietà degli enti pubblici previdenziali » (2423);

SCALTRITTI: « Disciplina dell'istituzione di nuove case da gioco sul territorio nazionale » (2424).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

In data 26 febbraio 2002 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri e dal ministro della giustizia:*

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno » (2412).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IX (Trasporti):*

CAPARINI e GIBELLI: « Nuove norme in materia di emittenza radiotelevisiva locale » (1618) *Parere delle Commissioni I, V e VII.*

*Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):*

BENVENUTO ed altri: « Disposizioni per favorire l'azionariato diffuso dei lavoratori dipendenti » (1943) *Parere delle Commissioni I, V, X e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

#### **Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è assegnata alla IV Commissione permanente (Difesa), in sede referente:

BOATO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri » (doc. XXII, n. 6) *Parere delle Commissioni I e II.*

#### **Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la

relazione — riferita all'anno 2000 — sull'attività svolta dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (doc. XLV, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 21 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 20 novembre 2001, concernente i risultati del controllo eseguito sulla gestione delle iniziative di studio e ricerca svolte dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dall'istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'istituto superiore di sanità, promosse con i finanziamenti a carico del fondo sanitario nazionale.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

#### **Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, la comunicazione relativa al seguente decreto ministeriale di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione:

n. 4696 — *alla X Commissione (Attività produttive)*.

#### **Trasmissione da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri per il 2001, che sono tutte trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

tre decreti del 19, 20 e 28 dicembre 2001 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

tre decreti del 18 dicembre 2001 e un decreto del 19 dicembre 2001 del ministro della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*.

#### **Comunicazione di una nomina ministeriale.**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento dell'incarico di direttore dell'ufficio scolastico regionale del Veneto, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al dottor Enzo MARTINELLI.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) e alla VII Commissione permanente (Cultura).

#### **Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla rimodulazione dei fondi di cui alla determinazione del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2001, per il finanziamento della prevenzione dall'inquinamento elettromagnetico (86).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regola-

mento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 marzo 2002.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI (1707) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PISCITELLO; BRESSA ED ALTRI; SODA; BERTINOTTI ED ALTRI; RUTELLI ED ALTRI (210-1865-2148-2191-2214)**

**(A.C. 1707 - Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 1.**

*(Ambito soggettivo di applicazione).*

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.

2. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, nelle regioni a statuto ordinario, i presidenti delle province, i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi statuti, adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pub-

blica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri attuativi della presente legge per i titolari di cariche di governo nelle province, nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 1.**

*Al comma 2, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 300 mila abitanti.*

**1. 10.** Soda, Bressa, Boato.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , nonché gli assessori regionali, provinciali e comunali.*

**1. 80.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 3.*

**\* 1. 9.** Soda, Boato, Bressa.

*Sopprimere il comma 3.*

**\* 1. 29.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome in materia di ordinamento di enti locali.

**1. 26.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.*

**1. 14.** Boato, Intini.

*Al comma 3, sopprimere le parole: , nell'ambito dei rispettivi statuti,*

**1. 13.** Boato, Intini.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 4.*

**\* 1. 4.** Boato, Bressa, Soda.

*Sopprimere il comma 4.*

**\* 1. 30.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Al comma 4, sostituire le parole: sentita la con le seguenti: d'intesa con la.*

**1. 34.** Boccia.

*Al comma 4, sopprimere le parole: capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.*

**1. 25.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Al comma 4, sostituire le parole: capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti con le seguenti: con popolazione superiore a 15 mila abitanti.*

**1. 24.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Al comma 4, sopprimere le parole: con popolazione superiore a 300 mila abitanti.*

**1. 7.** Soda, Boato, Bressa.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Definizione di imprese rilevanti). — 1. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti nei seguenti settori:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

b) servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanza e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) distribuzione commerciale e pubblicità;

f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

g) concessionarie private della radio-diffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, imprese editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

**1. 01.** Mascia.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Principio di incompatibilità). — 1. Per l'intera durata della carica, ai soggetti di cui all'articolo 1 è vietata ogni altra attività professionale e lavorativa, pubblica o privata. Sono fatte salve le norme relative al regime di incompatibilità con il mandato parlamentare.

**1. 02.** Mascia.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Ineleggibilità). — 1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto il seguente punto: « 1-bis) coloro che hanno il controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, delle società o delle imprese private che risultino vincolate con lo Stato per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari, protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta, ovvero poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, ovvero poterne determinare le scelte e gli indirizzi

1. 03. Boccia.

(A.C. 1707 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1707 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Incompatibilità).

1. Il titolare di cariche di governo, nel corso del proprio mandato, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni;

b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;

c) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate, salvo che siano puramente onorifiche, ovvero esercitare compiti di amministrazione, in società aventi fini di lucro;

d) esercitare attività imprenditoriali;

e) esercitare attività professionali, anche in forma associata, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica;

f) esercitare qualsiasi impiego pubblico;

g) esercitare qualsiasi impiego privato.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non costituisce motivo di incompatibilità la mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie sempre che essa non comporti l'assunzione di cariche o l'esercizio di attività di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.

3. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 1 non si applica ai sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

4. Non costituisce motivo di incompatibilità l'insegnamento non di ruolo di livello universitario e *post* universitario.

5. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere da a) ad e) del comma 1 decadono dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui alle lettere da c) a g) dello stesso comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.

6. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo

non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.

7. Fermi restando i divieti previsti da diverse disposizioni di legge, le situazioni di incompatibilità di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, con esclusione dei compiti di amministrazione in società aventi fini di lucro, non sussistono per le cariche od uffici ricoperti e per le attività svolte alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le attività professionali di cui al comma 1, lettera *e)*, svolte alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni adempiute prima della medesima data.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

*(Incompatibilità).*

*Sopprimerlo.*

\* 2. 1. Boato, Soda, Bressa.

*Sopprimerlo.*

\* 2. 56. Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. *(Principio di incompatibilità per i titolari di cariche di Governo).* — 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare.

2. I titolari di cariche di Governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico.

3. I titolari di cariche di Governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche di Governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche di Governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica di Governo decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche di Governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2.

**Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Mascia.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2 — *(Incompatibilità)* — 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, né ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti

al controllo pubblico nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti o imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.

**\* Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bressa.**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. (*Incompatibilità*) — 1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

2. I titolari delle cariche di Governo non possono esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali, né ricoprire in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con

pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico nonché in imprese o enti privati, aventi per oggetto anche non principale lo svolgimento di attività imprenditoriali, funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco o revisore, né analoghe funzioni di responsabilità comunque denominate, ovvero assumere, per tali enti o imprese, incarichi di consulenza e incarichi arbitrari di qualsiasi natura. Essi cessano dai predetti incarichi e funzioni a decorrere dal giorno del giuramento e non possono, per la durata della carica di Governo, percepire alcuna forma di retribuzione né fruire di alcun vantaggio relativi a tali incarichi o funzioni.

3. I titolari delle cariche di Governo iscritti in albi o elenchi professionali non possono esercitare attività professionali, nemmeno in forma associata, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività essi possono percepire unicamente proventi per prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica.

**\* 2. 16. Soda, Boato.**

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 2. (*Principio di incompatibilità per i titolari di cariche di governo*). — 1. È incompatibile con le cariche di governo ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare.

2. I titolari di cariche di governo dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico.

3. I titolari di cariche di governo iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche di governo non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche di governo non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica di governo decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche di governo la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 7.746.853 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2-*quinquies*.

ART. 2-*bis*. (*Principio di incompatibilità per i titolari di cariche regionali*). — 1. È incompatibile con le cariche regionali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere regionale.

2. I titolari di cariche regionali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche regionali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche regionali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche regionali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica regionale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche regionali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 3.873.426 euro o

comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2-*quinquies*.

ART. 2-*ter*. (*Principio di incompatibilità per i titolari di cariche provinciali*). — 1. È incompatibile con le cariche provinciali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere provinciale.

2. I titolari di cariche provinciali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche provinciali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche provinciali non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche provinciali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica provinciale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche provinciali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 2.582.284 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2-*quinquies*.

ART. 2-*quater*. (*Principio di incompatibilità per i titolari di cariche comunali*). —

1. È incompatibile con le cariche comunali ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato di consigliere comunale.

2. I titolari di cariche comunali dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata della carica.

3. I titolari di cariche comunali iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero, la professione per la durata della carica.

4. I titolari di cariche comunali non possono esercitare per enti pubblici o privati incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate, per la durata della carica.

5. I titolari di cariche comunali non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni, per la durata della carica.

6. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione della carica comunale decade automaticamente all'atto del giuramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta o differita, per tali incarichi è vietata.

7. Sono incompatibili con le cariche comunali la titolarità o le partecipazioni economiche superiori a 1.291.142 euro o comunque la partecipazione ad imprese nei settori rilevanti di cui all'articolo 2-*quinquies*.

ART. 2-*quinquies*. (*Definizione di imprese rilevanti*). — 1. Per imprese rilevanti si intendono le imprese operanti nei seguenti settori:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

b) servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanze e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) distribuzione commerciale e pubblicità;

f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

g) concessionarie private della radio-diffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimana-

nali, settimanali, e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, o comunque operanti in tale attività.

**2. 65.** Mascia, Giordano.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. — 1. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta;

b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c);

c) esercitare attività professionali in Italia o all'estero; per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente, anche per interposta persona, con studi professionali italiani o esteri;

d) esercitare attività di impiego pubblico o privato;

e) esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali private o ricoprire comunque incarichi di amministrazione o controllo in società, italiane o estere, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), ovvero assumere per esse consulenze o incarichi arbitrari;

f) stipulare, anche per interposta persona, contratti relativi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato.

2. I dipendenti pubblici e privati, che assumono le cariche di cui all'articolo 1, sono collocati in aspettativa con decorrenza dalla data di assunzione della carica senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del comma 1 cessano dalla data di assunzione della carica e non possono, per la durata della carica del titolare, rendere alcuna forma di retribuzione o di vantaggio ad essi connessi. Le attività di cui alle lettere *e)* ed *f)* del comma 1 sono vietate anche qualora siano esercitate all'estero.

4. L'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo é effettuato dal Presidente della Camera cui appartiene l'interessato entro trenta giorni dalla assunzione della carica. Quando l'interessato non é membro del Parlamento, l'accertamento é effettuato dal Presidente del Senato della Repubblica.

**2. 49.** Boato, Intini.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1. — 1. I titolari di cariche di Governo non possono:

*a)* ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla carica di Governo;

*b)* ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, o in imprese a prevalente partecipazione pubblica, o in imprese concessionarie di pubbliche amministrazioni o in enti soggetti al controllo pubblico;

*c)* esercitare attività professionali;

*d)* esercitare attività di impiego pubblico o privato;

*e)* gestire attività imprenditoriali private o ricoprire comunque incarichi di amministrazione o controllo in società aventi fine di lucro.

2. L'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui al comma 1 spetta alla Camera cui appartiene il titolare di cariche di Governo. Qualora il titolare di cariche di Governo non appartenga al Parlamento è competente il Senato della Repubblica.

**2. 53.** Boato, Intini.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **2. 2.** Bressa, Boato, Soda.

*Sopprimere il comma 1.*

\* **2. 57.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. I titolari delle cariche di governo:

*a)* sono incompatibili con ogni tipo di impiego, privato o pubblico, escluso il mandato parlamentare;

*b)* dipendenti pubblici o privati sono collocati in aspettativa per la durata del loro incarico;

*c)* iscritti ad albi o elenchi professionali non possono esercitare, direttamente o indirettamente, in Italia o all'estero;

*d)* non possono esercitare, per enti pubblici o privati, incarichi o funzioni di presidente, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, né analoghe responsabilità comunque denominate;

*e)* non possono assumere incarichi di consulenza per enti pubblici o privati, aziende pubbliche o private, cooperative o associazioni.

2. Ogni incarico preesistente alla data dell'assunzione delle cariche di governo decade automaticamente all'atto del giu-

ramento. Ogni forma di retribuzione, diretta o indiretta e/o differita, per tali incarichi è vietata.

3. Sono incompatibili con le cariche di governo la titolarità e/o le partecipazioni economiche superiori ai 7.746.853 euro per il Governo, 3.873.426 euro per le regioni, 2.582.284 euro per le province, 1.291.142 per i comuni o anche la semplice partecipazione ad imprese nei settori rilevanti quali:

a) difesa, energia, telecomunicazioni e informatica;

b) servizi erogati in regime di concessione;

c) credito, finanza e assicurazioni;

d) opere pubbliche e lavori pubblici;

e) distribuzione commerciale e pubblicità;

f) industrie meccaniche e automobilistiche, chimiche e farmaceutiche;

g) concessionarie private della radio-diffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, editrici di testate quotidiane, di testate periodiche, plurisettimanali, settimanali, e quindicinali con diffusione nazionale o pluriregionale, o imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente dalle dimensioni o dalle tecnologie utilizzate;

h) concessionarie della riscossione di imposte statali o regionali o comunali, comunque operanti in tale attività.

**2. 70.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta;

b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese che abbiano rapporti

di concessione con pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c);

c) esercitare attività professionali in Italia o all'estero; per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente, anche per interposta persona, con studi professionali italiani o esteri;

d) esercitare attività di impiego pubblico o privato;

e) esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali private o ricoprire comunque incarichi di amministrazione o controllo in società, italiane o estere, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), ovvero assumere per esse consulenze o incarichi arbitrari;

f) stipulare, anche per interposta persona, contratti relativi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato.

**2. 50.** Boato, Intini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I titolari di cariche di Governo non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla carica di Governo;

b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, o in imprese a prevalente partecipazione pubblica, o in imprese concessionarie di pubbliche amministrazioni o in enti soggetti al controllo pubblico;

c) esercitare attività professionali;

d) esercitare attività di impiego pubblico o privato;

e) gestire attività imprenditoriali private o ricoprire comunque incarichi di amministrazione o controllo in società aventi fine di lucro.

**2. 54.** Boato, Intini.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. È incompatibile con le cariche di Governo ogni impiego pubblico e privato, nonché ogni carica o ufficio pubblico diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla funzione svolta. I dipendenti pubblici e privati che assumono cariche di Governo sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento, e comunque dall'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

**2. 17.** Bressa, Boato, Soda.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* **2. 3.** Boato, Bressa, Soda.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

\* **2. 59.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\*\* **2. 4.** Bressa, Boato, Soda.

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

\*\* **2. 100** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

\* **2. 5.** Soda, Bressa, Boato.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

\* **2. 60.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: ,salvo che siano puramente onorifiche, fino alla fine della lettera.*

**2. 67.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: salvo che siano puramente onorifiche,*

**2. 48.** Soda, Bressa, Boato.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: compiti di amministrazione aggiungere le seguenti: o di controllo.*

**2. 46.** Soda, Bressa, Boato.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\* **2. 6.** Boato, Bressa, Soda.

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

\* **2. 61.** Mascia, Giordano, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: esercitare aggiungere le seguenti: , direttamente o indirettamente,*

**2. 47.** Soda, Boato, Bressa.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: esercitare aggiungere le seguenti: , anche per interposta persona,*

**2. 45.** Soda, Boato, Bressa.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: attività aggiungere la seguente: o partecipazioni.*

**2. 69.** Mascia, Giordano.

*Al comma 1, lettera d), dopo la parola: imprenditoriali aggiungere le seguenti: che*